



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCILIPOTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2013**

Disposizioni in materia di bonifica dei siti dismessi di amianto ed  
introduzione dell’articolo 434-*bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha il triste primato nell'insorgenza di malattie professionali asbesto-correlate e di numero di deceduti (stimati dall'Osservatorio nazionale amianto per oltre 5.000 casi ogni anno), e in molti casi i siti dismessi con permanenza di amianto sono migliaia nell'intero territorio nazionale e spesso il suolo è appartenuto a società fallite o è demaniale e quindi si pone la necessità di coordinare le attività di tutte le autorità, e di disporre la bonifica, addebitando i costi ai responsabili della contaminazione, ovvero con azioni reali di regresso con la confisca dei suoli e dei beni, fino al valore corrispondente all'esborso che le pubbliche autorità debbono affrontare per la decontaminazione.

Sono anni ormai che l'Osservatorio nazionale amianto, associazione di categoria delle vittime dell'amianto, attraverso il suo presidente, avvocato Ezio Bonanni, segnala alle autorità questi fatti e queste circostanze.

Si possono ricordare tra gli altri il caso dell'Isochimica di Avellino e il caso della fornace *ex F.I.L.* in località Triscioli di Santa Caterina Albanese, ove già il 12 settembre del 2005 il sindaco stimava necessario un investimento di euro 500.000 per rimuovere l'amianto, la cui vicenda è tornata d'attualità anche in seguito al processo Eternit.

In Italia l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e la tabella delle malattie professionali, recentemente aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2008, entrato in vigore il 22 luglio 2008, riconosce

come causate dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie:

- a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
- b) Mesotelioma pleurico (c45.0);
- c) Mesotelioma pericardico (c45.2);
- d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);
- e) Mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7);
- f) Carcinoma polmonare (c34);
- g) Asbestosi (j61).

Per esse dunque il nesso di causalità si presume e l'onere della prova è a carico dell'INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare.

In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto-correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro al polmone, e per il mesotelioma, al 1994, per le placche pleuriche soltanto al 2008, delle quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l'indennizzabilità a carico dell'ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della prova a carico del prestatore d'opera al fine di ottenere l'indennizzabilità anche per le malattie «delle quali sia comunque provata la causa di lavoro», e ciò per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, e quindi con la sentenza 206 del 25 febbraio 1988, che hanno dichiarato illegittime costituzionalmente tutte quelle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che disponevano in senso contrario.

Occorre dunque intervenire.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Obbligo di bonifica dei siti dismessi  
contaminati da amianto)*

1. I siti industriali contaminati da amianto, ove risultassero dismessi, devono essere bonificati nel termine ultimo del 1° gennaio 2016, a cura e spese delle autorità comunali, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, con le modalità stabilite nei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4.

## Art. 2.

*(Azione di regresso ed applicazione del  
principio «chi inquina paga»)*

1. I proprietari e i gestori dei siti di cui all'articolo 1 sono responsabili in solido di tutte le spese necessarie per la decontaminazione e, ove queste fossero anticipate dalle pubbliche autorità, ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 4, sono poste a carico dei medesimi proprietari o gestori, con la costituzione di ipoteca sugli immobili e su tutti gli altri beni, fino all'integrale restituzione delle somme.

2. In caso di mancata restituzione degli importi necessari per la bonifica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può confiscare i siti, con le modalità stabilite nei regolamenti di cui all'articolo 4.

## Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo  
434-bis del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis. - *(Contaminazione con amianto)*. - Salvo che fatto costituisca più grave reato, chiunque contamina il territorio e l'ambiente con amianto, friabile e compatto, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a due anni».

## Art. 4.

*(Regolamenti di attuazione)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.